

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 630

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1992

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992,  
n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure  
patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la  
pubblica Amministrazione

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'incriminazione di condotte illecite che, attraverso atti di corrutela e varie forme di abuso, colpiscono profondamente l'amministrazione pubblica, costituisce di per sè un'esigenza fondamentale per la vita democratica dello Stato. Questa esigenza si rivela ancora più intensa allorchè si diffondono fenomeni come quello che, con un corrente neologismo, è chiamato «tangencrazia» e che - oggi - rischia di allargare la crisi di credibilità verso le istituzioni e verso lo stesso sistema politico.

Nasce, allora, il bisogno di rafforzare la reazione dello Stato contro queste condotte illecite, soprattutto con meccanismi giurisdizionali pronti e severi che rappresentino effettiva tutela della pubblica amministrazione e dell'intera collettività; tanto più che, in un periodo nel quale si chiedono a tutti pesanti sacrifici economici, corrisponde ad elementari e comuni regole etiche recuperare allo Stato danaro e beni costituenti il risultato dell'offesa patrimoniale alla sua amministrazione; così come risponde all'equità giuridica aggredire con misure cautelari, e poi ablative, dopo il riconoscimento della responsabilità penale, il patrimonio di persone che in conseguenza di quei fatti si siano illecitamente arricchiti.

Occorre aggiungere che già nel programma di Governo furono anticipate linee di maggior rigore nell'azione di contrasto alla criminalità amministrativa, con riferimento specifico a misure interdittive e di incompatibilità.

Le linee portanti del provvedimento sono individuate e definite nelle misure patrimoniali, disciplinate dall'articolo 1, finalizzate a colpire sul piano strettamente patrimoniale la ricchezza originata da condotte di corruzione politico-amministrativa; le misure, quindi, si correlano a istituti già

previsti dalla normativa vigente sotto il profilo tecnico (sequestro, confisca) e si ricollegano a meccanismi applicativi già collaudati, differenziandosi tuttavia nettamente nei contenuti dalle misure preesistenti nell'ordinamento ed applicabili nei confronti delle persone a pericolosità qualificata: si è infatti ritenuto improprio «assimilare» puramente e semplicemente comportamenti di peculato, concussione, corruzione e così via alla ben diversa area della appartenenza a organizzazioni criminali di stampo mafioso o a strutture o situazioni illegali equiparate (le associazioni in tema di stupefacenti; i soggetti che vivono dei proventi dei sequestri di persona, del riciclaggio e così via), e si è quindi evitata una meccanicistica applicazione in blocco della legislazione antimafia a persone assoggettate a procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione.

In questa direzione, i richiami del presente provvedimento alla legislazione concernente le misure di prevenzione assumono un connotato minimo giacchè concernono solo aspetti e meccanismi procedurali che è utile ed opportuno richiamare, in funzione sia di garanzia difensiva, sia di gestione dei patrimoni colpiti dal vincolo, sia infine di regolazione degli esiti della misura.

Passando ai contenuti di dettaglio della disciplina, si sottolineano i seguenti momenti di maggiore rilievo:

1) presupposto soggettivo della misura patrimoniale è l'esercizio dell'azione penale per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, aventi finalità e connotazione patrimoniale; per tale motivo, sono stati inclusi nella elencazione dell'articolo 1, comma 1 soltanto reati nei quali la «deducibilità» dell'arricchimento personale è per così dire implicita, e che oltretutto si

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

atteggiano come comportamenti rivelatori di un agire verosimilmente abituale o reiterato.

Sono state viceversa escluse figure marginali od occasionali (peculato d'uso, peculato mediante profitto dell'errore altrui, corruzione impropria susseguente, utilizzazione di invenzioni conosciute per ragioni di ufficio) ovvero prive di finalizzazione economica (abuso d'ufficio non patrimoniale, rifiuto o omissione di atti d'ufficio), coerentemente con l'obiettivo centrale della disciplina, che è quella di aggredire valori presenti nei patrimoni di soggetti che si siano arricchiti a danno della collettività e di restituire a questa il profitto di siffatte accumulazioni.

D'altra parte, si sottolinea che è sembrato congruo, ai fini dell'attivazione del meccanismo applicativo delle misure, l'intervenuto esercizio dell'azione penale: sarebbe stato eccessivo un intervento patrimoniale parallelo sulla base del solo dato della sottoposizione ad indagini preliminari, suscettibili di sfociare in provvedimenti ampiamente liberatori come l'archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere, con ulteriori problematici aspetti di equilibrio fra trasmissione di informazioni e tutela del segreto processuale;

2) il procedimento, innescato dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione penale unitamente ai dati rilevanti ai fini delle misure in argomento (articolo 1, commi 1 e 2), si incardina in relazione alla usuale competenza del tribunale a norma della legge n. 1423 del 1956 (dimora dell'interessato); il procuratore della Repubblica presso quest'ultimo tribunale attiva le indagini in ordine alle effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona, secondo i moduli già collaudati dall'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, a tal fine richiamata (articolo 1, comma 3);

3) l'esito delle informazioni e dalle indagini sopra ricordate si traduce nella verifica della esistenza del presupposto oggettivo di applicabilità delle misure e nella conseguente richiesta del procuratore della Repubblica al tribunale di disporre -

per un importo pari al vantaggio patrimoniale derivato (ovvero dato o ricevuto per i reati di concussione e corruzione) - il sequestro dei beni (anche se intestati a terzi) che sono nell'effettiva disponibilità dell'interessato o che sono usciti dal suo patrimonio a seguito di atti finalizzati ad eludere l'efficacia della misura patrimoniale adottabile.

La individuazione dei beni sequestrabili e poi confiscabili (vedi articolo 1, comma 11) è stata operata avendo riferimento alla necessità di evitare che le finalità delle misure potessero essere eluse mediante il compimento di atti di disposizione simulati o dolosamente preordinati pur se, con riguardo a questi ultimi, si è ritenuto necessario prevedere la consapevolezza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione;

4) sulla richiesta del procuratore della Repubblica decide il tribunale disponendo il sequestro tutte le volte in cui sia accertata la sussistenza dei presupposti che lo legittimano e che vanno individuati nella sussistenza dell'imputazione, nella individuazione di beni nella disponibilità dell'interessato, nella corrispondenza fra il valore dei beni ed il «frutto» del reato come emergente dall'imputazione.

Il sindacato del tribunale non potrà ovviamente attenere ad altro nè, tantomeno, «interferire» sulle valutazioni già compiute dal pubblico ministero e dal giudice penale fermo restando, invece, che il sequestro potrà essere disposto anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro (penale-preventivo-conservativo) in un procedimento penale (articolo 2-ter, comma nono, della legge 31 maggio 1965, n. 575, richiamato nell'articolo 1, comma 14);

5) l'intreccio delle competenze penali e delle competenze di organi del procedimento *de quo* è dunque sufficientemente remoto (anche tenendo conto del momento, successivo al «rinvio a giudizio», in cui il sequestro può intervenire) mentre la scelta di disancorare il procedimento da quello penale discende invece dalla volontà di sottolineare il carattere specifico delle misure rispetto alle congerie delle altre

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ipotesi di sequestro pur presenti nel processo penale. Nessuna di queste, d'altronde, poteva attagliarsi di per sè alle ragioni ispiratrici del provvedimento in questione. Nè il sequestro penale, poichè a parte le difficoltà di definizione del concetto di corpo di reato e le conseguenti incertezze interpretative nella individuazione dei beni sequestrabili, esso non copre le ipotesi in cui, come nella corruzione, si sequestra il «controvalore» del «vantaggio» ottenuto sia dal corrotto che dal corruttore; nè il sequestro conservativo, per le finalità squisitamente civilistiche di quest'ultimo; nè il sequestro preventivo per l'assenza, in detto «controvalore», della intrinseca «pericolosità» delle cose pertinenti al reato (come definita dall'articolo 321 del codice di procedura penale);

6) si è previsto che, in luogo del sequestro e su richiesta dell'interessato, il tribunale possa disporre che sia ammessa la presentazione di idonea cauzione o fidejussione (articolo 1, comma 5). Così come si è previsto che al sequestro possano accedere le misure di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 575 del 1965, e che, come è noto, interdicono l'esercizio di talune specifiche attività specie di tipo imprenditoriale. Il provvedimento che dispone la confisca determina poi l'applicazione definitiva di tali misure «interdittive» (divieti e decadenze) per un periodo di cinque anni anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca;

7) il procedimento che dal sequestro porta alla confisca riprende moduli e scansioni già regolati nell'ordinamento nel settore delle misure preventive, in particolare:

a) quanto alla piena giurisdizionalizzazione del procedimento ed al regime delle impugnazioni della misura cautelativa (vedi i commi 5 ed 11 dell'articolo 1);

b) quanto alla tutela dei diritti di difesa e del contraddittorio nei riguardi dei terzi che risultino titolari dei beni in disponibilità dell'interessato e perciò colpiti dal vincolo (vedi il comma 5);

c) quanto alla possibilità di una misura immediata, atta a scongiurare pericoli di

rapida dispersione dei beni una volta esercitata l'azione penale (a ciò provvede il comma 6, che richiama l'articolo 2-bis, comma 5, della legge n. 575 del 1965: provvedimento del presidente del tribunale soggetto a convalida da parte del collegio);

d) sulla disciplina della custodia e gestione a mezzo di amministratore dei beni colpiti da vincolo, provvede il comma 7, che richiama le norme - compatibili con la nuova misura - contenute negli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies, della citata legge n. 575 del 1965: tale rinvio è particolarmente necessario, al fine di garantire la gestione dei beni aventi capacità produttiva (si pensi ad imprese, aziende ecc. di cui dispone l'imprenditore corruttore);

8) Un aspetto significativamente innovativo dei provvedimenti è quello della stretta interrelazione tra il corso - e l'esito - del giudizio penale sul reato (di peculato, concussione, corruzione ecc.) e il destino della misura cautelare e poi ablatoria. Si è infatti previsto un adeguamento della applicazione del vincolo del sequestro alla sorte del giudizio penale nei gradi intermedi, prima della formazione del giudicato: una pronuncia di proscioglimento determinerà il venir meno del vincolo, che viceversa resterà fermo in presenza di una pronuncia non definitiva di condanna (articolo 1, comma 9); il sequestro revocato sarà ripristinato allorchè ad una prima assoluzione faccia seguito una condanna in grado di appello. La stretta relazione tra procedimento penale e quello qui esaminato è altresì evidenziata dalla possibilità di «revocche parziali» del sequestro in tutti quei casi in cui la situazione concreta ritenuta nelle sentenze che definiscono ogni grado del giudizio incide sulla determinazione del «controvalore» sequestrabile (ad esempio, per la modificata individuazione dei vantaggi patrimoniali conseguiti) (articolo 1, comma 10).

9) a parte le ipotesi in cui il sequestro diviene inefficace per il decorso del termine (due anni e sei mesi senza la pronuncia della sentenza di primo grado, quattro anni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e sei mesi senza la pronuncia di appello, sei anni senza la sentenza definitiva), la sorte della misura è determinata dall'esito del giudizio penale;

10) la disciplina delle misure in discorso si completa con il richiamo alla legislazione in atto (comma 12), di cui in particolare si sottolinea il richiamo al recupero a fini di utilità pubblica e sociale dei beni assoggettati a confisca definitiva e perciò devoluti allo Stato, secondo le indicazioni presenti nell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, emanato proprio per dare una chiara ed utile sorte a compendi e patrimoni sottratti all'illegalità.

Può naturalmente accadere che il soggetto imputato di corruzione (corruptore o corrotto) non agisca per proprio conto, ma in nome o per conto di un'impresa o consorzi di imprese. Il provvedimento consente (articolo 2) che, in tali casi, possano essere adottate anche misure cautelari aventi ad oggetto i beni dell'impresa per un ammontare pari all'importo delle utilità date o ricevute purchè peraltro si accerti che dall'attività delittuosa per la quale si procede è derivata un'alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi.

Nella fase di conversione del decreto dovrà essere valutata anche l'opportunità di stabilire se, ai fini di una maggiore efficacia dei provvedimenti, debba prevedersi (e, in caso positivo, a quali condizioni) la risoluzione dei contratti conclusi o in corso.

L'articolo 3 riguarda l'ipotesi in cui nel corso di un procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 1, comma 1, emergano fondati sospetti di irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e dei soci connessi all'attività societaria. Si sono riferite le irregolarità ad un'ampia categoria di soggetti al fine di poter intervenire in ogni caso di collegamento tra i fatti per i quali si procede e l'attività societaria. Il fondato sospetto di irregolarità impone al pubblico ministero procedente di denunciare i fatti al tribunale. Questo procede quindi secondo un modello processuale già sperimentato nella materia societaria e disciplinato nell'articolo 2409 del codice civile.

Il tribunale, in sostanza, può disporre accertamenti e, se le irregolarità denunciate dal pubblico ministero sussistono, può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, revocare gli organi sociali, nominando un amministratore giudiziario.

Forse superflua, atteso il carattere processuale delle misure adottate, deducibile anche dalla loro stretta correlazione con il procedimento penale e la stessa «corrispondenza» del bene sequestrato con il «frutto» del reato, è la disposizione transitoria dell'articolo 4 che applica le disposizioni del decreto a tutti i procedimenti in corso. Si tratta peraltro e comunque di disposizione chiarificatrice che mira ad escludere quei futuri dubbi interpretativi che sarebbero stati certamente sollevati anche al fine di sminuire la oggettiva significatività del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione.

*Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 1991*

**Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure patrimoniali)*

1. Quando è stato disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio nei confronti di persona imputata per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice penale, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia in relazione al luogo di dimora della persona, per il promovimento del procedimento di applicazione delle misure patrimoniali di cui al presente decreto.

2. Insieme alla comunicazione, il pubblico ministero trasmette copia degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure indicate nel comma 1.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nel comma 1 procede ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie del soggetto, a norma dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Sulla base degli atti indicati nel comma 2 e dell'esito delle indagini indicate nel comma 3, il procuratore della Repubblica richiede



al tribunale di disporre il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 11, per un importo pari al vantaggio patrimoniale derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

5. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone il sequestro in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla richiesta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato; si osservano le disposizioni dell'articolo 4, commi quinto e sesto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati a intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione. L'imputato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione. Il tribunale, se accoglie la richiesta, stabilisce l'importo della somma da depositare presso la Cassa delle ammende o le modalità di prestazione della fideiussione. Qualora il deposito non sia eseguito o la fideiussione non sia prestata, il tribunale dispone il sequestro.

6. Quando vi è concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica richiede al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni, a norma dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

7. Per l'esecuzione del sequestro e per la custodia ed amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. Anche successivamente al decreto di sequestro il tribunale può procedere a indagini e acquisire, a norma dell'articolo 117 del codice di procedura penale, copia degli atti del procedimento penale.

9. Il sequestro è revocato quando, nel corso del processo penale, interviene sentenza di proscioglimento. Il sequestro già revocato è nuovamente disposto quando interviene una successiva sentenza di condanna. In ogni caso, il sequestro perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi due anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, quattro anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello, sei anni senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva.

10. Su richiesta dell'interessato, il tribunale può disporre la revoca parziale del sequestro avuto riguardo ai valori indicati nel comma 4 in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

11. Intervenuta la sentenza penale di condanna ovvero la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale divenute irrevocabili per taluno dei reati indicati nel comma 1, il tribunale dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 4 accertati con la sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilità dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca

successiva al momento in cui il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale purchè, in tal caso, risulti che l'atto è stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione.

12. I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro o la revoca del medesimo sono impugnabili a norma dell'articolo 4, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applica la disposizione dell'articolo 3-ter, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

13. Con il provvedimento che dispone il sequestro il tribunale può disporre nei confronti delle persone intestatarie dei beni sequestrati l'applicazione provvisoria delle misure di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; tali misure perdono efficacia decorsi i termini indicati nel comma 9. Il provvedimento definitivo che dispone la confisca determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni, anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965.

14. Per quanto non disposto dal presente articolo, il procedimento di applicazione delle misure del sequestro e della confisca è regolato dalle disposizioni concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto compatibili. Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 2-ter, comma 9, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. La destinazione dei beni confiscati è regolata dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989.

## Articolo 2.

### *(Sequestro di beni dell'impresa)*

1. Quando risulta che il soggetto imputato per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente dall'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1, con le forme ivi previste, per ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di fideiussione può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

## Articolo 3.

*(Accertamenti di irregolarità amministrative)*

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano fondati sospetti di irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

## Articolo 4.

*(Disposizione transitoria)*

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per i procedimenti pendenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO-MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI